



ISTITUTO COMPRENSIVO “ALVARO - GEBBIONE”
Via Bottegelle n. 29 - 89100 Reggio Calabria
C.F.: 92081620806 – C.M. RCIC870003
e-mail: rcic870003@istruzione.it – rcic870003@pec.istruzione.it
Tel. 0965-621049 - Fax 0965-597023
Sito WEB:www.alvarogebbione.it
Codice Univoco: UFML9Q

Prot. n.431
Circ. n.97

Reggio Calabria, 07.02.2022

**Alle famiglie degli alunni
Ai Docenti
Al Dsga
Al personale ATA
Atti/sito web**

Oggetto: Nuove misure per la gestione dei casi di positività al Sars-CoV-2 ai sensi del D.L. n. 5 del 4.02.2022/ Rimodulazione precedenti disposizioni / Riepilogo di alcune disposizioni e istruzioni tratte dalla sezione “Io torno a scuola” del sito del Ministero dell’Istruzione.

Si comunica alle famiglie ed al personale che sulla Gazzetta Ufficiale di venerdì 4 febbraio 2022, è stato pubblicato il Decreto Legge n. 5 contenente “Misure urgenti in materia di certificazioni verdi COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività nell’ambito del sistema educativo, scolastico e formativo”.

L’art. 6 comma 6 del suddetto Decreto Legge abroga la precedente normativa , stabilendo una ridefinizione delle misure già in atto.

Le nuove misure vengono qui di seguito sintetizzate.

Infanzia

Fino a quattro casi di positività nella stessa sezione/gruppo classe, l’attività educativa e didattica prosegue in presenza per tutti.

È previsto l’utilizzo di mascherine FFP2 da parte dei docenti e degli educatori fino al decimo giorno successivo alla conoscenza dell’ultimo caso di positività

In caso di comparsa di sintomi, è obbligatorio effettuare un test antigenico (rapido o autosomministrato) o un test molecolare. Se si è ancora sintomatici, il test va ripetuto al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto.

Con cinque o più casi di positività nella stessa sezione/gruppo classe l’attività educativa e didattica è sospesa per **cinque giorni**.

Primaria

Fino a quattro casi di positività nella stessa classe le attività proseguono per tutti in presenza con l’utilizzo di mascherine FFP2 (sia nel caso dei docenti che degli alunni sopra i 6 anni) fino al decimo giorno successivo alla conoscenza dell’ultimo caso di positività.

In caso di comparsa di sintomi, è obbligatorio effettuare un test antigenico (rapido o autosomministrato) o un molecolare. Se si è ancora sintomatici, il test va ripetuto al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto.

Con **cinque o più casi** di positività nella stessa classe i vaccinati e i guariti da meno di 120 giorni o dopo il ciclo vaccinale primario, i vaccinati con dose di richiamo e gli esenti dalla vaccinazione proseguono l'attività in presenza con l'utilizzo della mascherina FFP2 (sia nel caso dei docenti che degli alunni sopra i 6 anni) fino al decimo giorno successivo alla conoscenza dell'ultimo caso di positività.

Per la permanenza in aula è sufficiente la certificazione verde, controllata tramite App mobile.

Per gli altri alunni è prevista la didattica digitale integrata per **cinque giorni**.

Secondaria 1° grado

Con un caso di positività nella stessa classe l'attività didattica prosegue per tutti con l'utilizzo di mascherine FFP2.

Con due o più casi di positività nella stessa classe i vaccinati e i guariti da meno di 120 giorni o dopo il ciclo vaccinale primario, i vaccinati con dose di richiamo e gli esenti dalla vaccinazione proseguono l'attività in presenza con l'utilizzo di mascherine FFP2.

Per la permanenza in aula è sufficiente la certificazione verde, controllata tramite App mobile.

Per gli altri studenti è prevista la didattica digitale integrata per **cinque giorni**.

Regime sanitario

Con **cinque o più casi di positività** nella scuola dell'Infanzia e nella Primaria e con due casi o più di positività nella scuola secondaria di 1° (e 2°) grado, si applica ai bambini e agli alunni il regime sanitario dell'autosorveglianza, ove ne ricorrano le condizioni (vaccinati e guariti da meno di 120 giorni o dopo il ciclo vaccinale primario, vaccinati con dose di richiamo), altrimenti si applica il regime sanitario della quarantena precauzionale di **cinque giorni**, che termina con un tampone negativo. Per i successivi cinque giorni dopo il rientro dalla quarantena gli studenti dai 6 anni in su indossano la mascherina FFP2.

Alla luce delle suddette nuove disposizioni, le quali hanno efficacia retroattiva le misure già disposte dalla scuola ai sensi della normativa precedente, sono ridefinite e, pertanto, per gli alunni delle classi posti in DaD prima della data odierna, saranno comunicate le nuove modalità/tempistiche particolareggiate attraverso il registro elettronico.

Infine, si ritiene opportuno fornire un **riepilogo di alcune misure/raccomandazioni/istruzioni tratte dalla sezione "Io torno a scuola" del sito del Ministero dell'Istruzione:**

Partecipazione degli studenti ad eventi pubblici organizzati al di fuori delle scuole. Al riguardo, si rileva, in particolare, che, ai sensi dell'art. 9-bis, commi 1 e 2, del D.L. 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 giugno 2021, n. 87, **l'accesso - tra gli altri - a spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi, mostre, sagre e fiere è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19**, di cui all'articolo 9, comma 2, del citato D.L. 52/2021, come modificato dalla Legge 17 giugno 2021, n. 87, dal D.L. 23 luglio 2021, n. 105, convertito dalla L. 16 settembre 2021, n. 126, e dal D.L. 21 settembre 2021, n. 127. L'art 9-bis in parola, inoltre, al comma 3, prevede che l'obbligo della certificazione verde COVID-19 non si applica ai "soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale e ai soggetti esenti" e, dunque, agli alunni al di sotto dei 12 anni di età. Tanto premesso, si evidenzia che il 23 settembre 2021 il Garante della privacy ha precisato che i docenti non possono chiedere informazioni sullo stato vaccinale degli studenti, direttamente o

indirettamente. Pertanto, ai fini dell'organizzazione delle uscite didattiche che presuppongono l'obbligo della certificazione verde COVID-19, le Istituzioni scolastiche possono valutare di fornire, prima che sia resa apposita autorizzazione a partecipare all'iniziativa, informazioni agli alunni medesimi e alle rispettive famiglie in merito ai requisiti e alle modalità per l'accesso, previsti dalla vigente normativa emergenziale. In conclusione, l' **accertamento delle richieste certificazioni verdi verrà effettuato non dai docenti in via preventiva bensì, al momento dell'accesso ai predetti servizi e attività, da parte dei relativi titolari o gestori**, ai sensi del comma 4 del summenzionato art.9-bis.

Naturalmente le Istituzioni scolastiche definiranno preventivamente le misure organizzative da adottare nel caso in cui gli alunni siano sprovvisti di certificazione verde valida al momento dell'ingresso ai suddetti eventi.

Distanza interpersonale di almeno un metro.

Tale distanziamento, obbligatorio lo scorso anno, quest'anno è solo raccomandato.

Questione arieggiamento. Il CTS conferma la necessità di assicurare il rispetto delle ordinarie misure di aerazione dei locali e della sanificazione quotidiana di tutti gli ambienti. È necessario garantire un adeguato ricambio d'aria nei luoghi di permanenza di alunni e personale, tenendo conto delle dimensioni e dell'ampiezza di ambienti e spazi, del numero di fruitori presenti, delle condizioni climatiche esterne e identificando quelli, eventualmente, scarsamente ventilati.

Come areare una stanza in modo efficace? Al fine di contenere il rischio di esposizione al virus negli ambienti scolastici è opportuno, per quanto possibile, assicurare il ricambio frequente dell'aria all'interno, mantenendo il flusso in ingresso dall'esterno. In sostanza, a seconda delle condizioni, si possono determinare tre diverse modalità di aerazione delle aule: 1 - aerazione con finestre aperte e porta chiusa (azione corretta ma ricambio lento); 2 - aerazione con finestre aperte, porta aperta e finestre corridoio chiuse (aerazione errata); 3 - aerazione con finestre aperte, porta aperta e finestre corridoio aperte (aerazione corretta).

Check-list per areare gli ambienti scolastici

Una possibile *check-list*, in larga parte desunta da studi Enea, è la seguente:

- a) areare molto il mattino e il pomeriggio, prima delle lezioni, per iniziare con una qualità dell'aria uguale a quella esterna;
- b) areare aprendo le finestre regolarmente, per non meno di 5 minuti, più volte al giorno, ad ogni cambio insegnante, durante l'intervallo e dopo la pulizia dell'aula;
- c) con temperatura mite (ed ambiente esterno non eccessivamente inquinato dai gas di scarico delle auto) tenere le finestre per quanto possibile aperte;
- d) areare aprendo le finestre completamente;
- e) con finestre apribili ad anta battente e a ribalta, aprire a battente perché il ricambio d'aria è maggiore;
- f) per rinnovare l'aria più velocemente, aprire la porta e le finestre, sia in aula che nel corridoio. Se non è possibile aprire le finestre del corridoio, aerare tenendo chiusa la porta dell'aula e ricordare che così occorre più tempo per il ricambio d'aria;
- g) ricordare che il tempo di ricambio aria è minore se l'aula è vuota;
- h) non porre oggetti sul davanzale interno delle finestre, assicurandone l'apertura semplice e completa;
- i) liberare il più possibile l'aula da mobilio, oggetti, indumenti. In tal modo aumenta la cubatura d'aria disponibile nel locale;
- l) creare un piano di azione per decidere chi fa cosa, segnando su un calendario settimanale modi, tempi e responsabilità e facendo partecipare tutta la comunità scolastica.

Riunioni degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado

La proroga dello stato di emergenza (al momento fino al 31 marzo 2022) ha determinato la proroga della disposizione che consente al Dirigente scolastico, valutate le condizioni di contesto, di disporre lo svolgimento da remoto delle riunioni degli organi collegiali, al fine di garantire la

sicurezza del personale scolastico. **Le riunioni da remoto costituiscono dunque una possibilità, da valutarsi in relazione al contesto, non un obbligo.**

Viaggi d'istruzione, iniziative di scambio o gemellaggio, visite guidate e uscite didattiche. Nei territori in zona bianca è possibile effettuare uscite didattiche e viaggi di istruzione, purché si permanga in aree del medesimo colore bianco, fermo il rispetto dei protocolli di sicurezza degli specifici settori.

Attività didattiche di educazione fisica all'interno delle palestre scolastiche. Le attività di educazione fisica/scienze motorie possono essere svolte all'interno in zona bianca, privilegiando quelle di tipo individuali. **In zona gialla e arancione, la raccomandazione è di svolgere all'interno attività unicamente di tipo individuale. Il distanziamento interpersonale da rispettare è di almeno due metri. Le attività di squadra sono consigliate solo all'aperto.** L'aerazione degli ambienti adibiti a palestre deve essere assicurata e ottimizzata.

Come si utilizza la mensa.

La somministrazione può avvenire nelle forme usuali, a mensa, senza necessariamente ricorrere all'impiego di stoviglie monouso. Gli operatori devono indossare la mascherina e devono essere rispettati: a) il distanziamento nella somministrazione del pasto e nelle fasi di ingresso e uscita dai locali; b) l'igiene personale. Al fine di ridurre l'affollamento dei locali e di garantire il rispetto del previsto distanziamento, ove necessario, è suggerita l'organizzazione di turni per la somministrazione dei pasti.

Situazioni in cui è possibile il ritorno alla Didattica Digitale Integrata. Nell'anno scolastico 2021/2022, l'attività scolastica e didattica della scuola dell'Infanzia, della Primaria e della Secondaria di primo e secondo grado si svolge in presenza su tutto il territorio nazionale. Fino al 31 marzo 2022, attuale termine di cessazione dello stato di emergenza, **esclusivamente nelle zone rosse e in circostanze di eccezionale e straordinaria necessità** legate all'insorgenza di focolai o a condizioni di rischio estremamente elevato di diffusione del contagio nella popolazione scolastica, **i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, nonché i Sindaci, possono disporre deroghe allo svolgimento delle attività in presenza esclusivamente per specifiche aree territoriali o per singole istituzioni scolastiche. Resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l'inclusione scolastica degli alunni con disabilità o con bisogni educativi speciali.** Sono svolte prioritariamente in presenza, altresì, le attività formative e di tirocinio dei percorsi formativi degli istituti tecnici superiori.

Didattica a distanza alunno affetto da grave patologia o immunodepressione certificata Distinguendoli rispetto a quelli con disabilità certificata, cui è garantita l'attività in presenza, agli studenti impediti nella frequenza in presenza per patologia grave o immunodepressione- **certificata dalle competenti autorità sanitarie** -, è comunque assicurata la possibilità di seguire la programmazione scolastica, *“avvalendosi eventualmente anche della didattica a distanza”*, in modalità integrata ovvero esclusiva, secondo le particolari esigenze sanitarie del singolo studente.

Un genitore può richiedere la didattica a distanza per il proprio figlio volontariamente non vaccinato? No, l'istruzione obbligatoria va assolta in presenza.

Sanificazione ordinaria e straordinaria degli ambienti.

Le istituzioni scolastiche, quotidianamente, continuano ad assicurare accurate e ripetute operazioni di sanificazione, cosiddetta ordinaria, come previsto dalle Autorità competenti in materia. Nell'eventualità di caso confermato di positività a scuola deve essere effettuata una sanificazione straordinaria. Il CTS ha chiarito che questa: va effettuata se sono trascorsi meno di 7 giorni da quando la persona positiva ha visitato o utilizzato la struttura; non è necessario sia effettuata da una

ditta esterna; non è necessario sia accompagnata da attestazione o certificazione di sanificazione straordinaria; può essere effettuata dal personale della scuola già impiegato per la sanificazione ordinaria.

I genitori possono entrare senza green pass nel cortile della scuola? Come stabilito dall'art. 9-ter.1, comma 2, del D.L. 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, introdotto dall'art. 1, comma 1, del D.L. 10 settembre 2021, n. 122, allo stato in via di conversione, "*Fino al 31 dicembre 2021*, - (prorogato al 31 marzo 2022)- *termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica, chiunque accede alle strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative di cui all'articolo 9-ter e al comma 1 del presente articolo, deve possedere ed è tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2 [...]*".

Ciò premesso, si precisa che l'obbligo del possesso e della esibizione della certificazione verde COVID-19 riguarda l'accesso alle strutture delle istituzioni scolastiche, mentre non rileva per l'accesso ai cortili all'aperto degli edifici scolastici.

Come si ottiene la certificazione verde (genitori)

L'articolo, 9 del decreto-legge n.52/2021 prevede il rilascio della certificazione verde in caso di:

- a) avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo. La certificazione può essere rilasciata anche a seguito di somministrazione della prima dose di vaccino e ha validità dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione, fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale;

- b) avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2;

- c) effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2 (validità quarantotto ore).

Sanzioni in caso di violazione dell'obbligo da parte del personale esterno.

È prevista l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 400 a 1000 euro.

Chi altro deve esibire la certificazione verde per accedere a scuola? La legge n. 133/2021, di conversione del decreto-legge n. 111/2021, conferma l'obbligo di possesso e di esibizione della certificazione verde COVID-19 - di cui all'art. 9-ter.1, del decreto-legge n. 52/2021 -, per chiunque accede alle strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative.

L'obbligo si applica quindi a tutti i soggetti esterni che prestano attività lavorativa o professionale nella scuola (ad esempio addetti alle mense, alle pulizie, collaboratori e consulenti esterni, ecc.), ai genitori e familiari degli studenti ed a tutte le persone che, a qualunque titolo, entrano nei locali scolastici.

Eccezioni all'obbligo di possesso di certificazione verde? L'obbligo di possesso e il dovere di esibizione della certificazione verde non si applicano ai soggetti che, sulla base di idonea certificazione medica e in conformità alle indicazioni del Ministero della Salute (circolari n. 35309/2021 e n. 35444/2021) sono esenti dalla campagna vaccinale.

I genitori di alunni con disabilità devono avere il green pass per accompagnare e andare a prendere i figli scuola?

Il possesso del Green pass non rileva per l'accesso ai cortili all'aperto degli edifici scolastici dal momento che la verifica del suo possesso avviene all'accesso negli ambienti chiusi delle strutture

scolastiche. Pertanto, i genitori di alunni disabili possono accompagnare e prendere i loro figli all'ingresso/uscita della scuola.

Chi deve indossare la mascherina a scuola

La legge n. 133/2021, di conversione del decreto-legge n. 111/2021, ha precisato che l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie è obbligatorio per tutti, fatta eccezione per i bambini che frequentano i servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e la scuola dell'infanzia, per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive.

Si è obbligati a usare la mascherina chirurgica?

Per gli studenti, rimane fortemente raccomandato l'utilizzo di mascherine di tipo chirurgico. Per il personale della scuola, il dispositivo di protezione delle vie respiratorie da adottarsi è la mascherina chirurgica. Unica possibile eccezione è l'utilizzo di altro dispositivo previsto dal datore di lavoro sulla base della valutazione del rischio. A questo proposito, la legge n. 133/2021 ha previsto che al personale preposto alle attività scolastiche e didattiche nei servizi educativi per l'infanzia, nelle scuole dell'infanzia e nelle scuole di ogni ordine e grado, dove sono presenti bambini e alunni esonerati dall'obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, è assicurata la fornitura di mascherine di tipo FFP2 o FFP3. Suddetti dispositivi possono essere acquistati dalle istituzioni scolastiche utilizzando le risorse ex art. 58, comma 4 e 4-bis, del decreto-legge n. 73/2021.

Gli alunni con disabilità devono indossare la mascherina?

È prioritario assicurare la presenza quotidiana a scuola degli alunni con bisogni educativi speciali, in particolare di quelli con disabilità. Non sono soggetti all'obbligo di utilizzo gli studenti con forme di disabilità certificata che l'autorità sanitaria attesti non essere compatibile con l'uso continuativo della mascherina. Per il personale dedicato alla loro assistenza, la legge n. 133/2021 ha previsto che al personale preposto alle attività scolastiche e didattiche dove sono presenti bambini e alunni esonerati dall'obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, è assicurata la fornitura di mascherine di tipo FFP2 o FFP3.

Sintomi per valutare se non mandare a scuola il proprio figlio. Il Protocollo di sicurezza per l'avvio dell'anno scolastico 2021/2022 conferma l'obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37,5° o altri sintomi simil-influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l'autorità sanitaria. È pure confermato il divieto di fare ingresso o di permanere nei locali scolastici laddove, anche successivamente all'ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°; provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.) stabilite dalle autorità sanitarie competenti.


Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Adriana LABATE
Adriana Labate